

# Annotazione separata: per la facoltà prevista dal provvedimento 15/06/2001 il computo dei ricavi dei soggetti che percepiscono aggi o ricavi fissi va effettuato al netto del prezzo corrisposto al fornitore

*Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate - (RIS) n. 111 E del 6 luglio 2001*

**OGGETTO: STUDI DI SETTORE - Chiarimenti relativi all’annotazione separata dei componenti rilevanti - Art. 62-bis del DL 30/08/1993, n. 331, conv. in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998, n. 146 - DM 24/12/1999 - Facoltà prevista dal provvedimento del 15/06/2001 - Computo dei ricavi in caso di soggetti che percepiscono aggi o ricavi fissi - Modalità - Al netto del prezzo corrisposto al fornitore**

Con nota del 27 giugno 2001, la Confederazione Generale Italiana ... ha chiesto di conoscere come debbano essere determinati i ricavi conseguiti dalle imprese che pongono in essere cessioni di beni soggetti adaggio ovvero a ricavo fisso, al fine di avvalersi della facoltà prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/06/2001 (**vedi pag. 3629**) concernente l’annotazione separata dei componenti rilevanti per l’applicazione degli studi di settore.

Con il provvedimento citato è stato, infatti, chiarito che non è obbligatoria l’annotazione separata prevista dal decreto 24 dicembre 1999 per le imprese che si trovano nelle seguenti condizioni:

— hanno conseguito un ammontare dei ricavi non superiore a 100 milioni di lire;

— presentano ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.

Ai fini della individuazione dei soggetti che possono avvalersi della predetta facoltà, coerentemente a quanto previsto nel paragrafo 4.1 della circolare n. 56/E del 15 giugno 2001 (in *“Finanza & Fisco”* n. 24/2001, pag. 3296), si precisa che i ricavi derivanti da attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi vanno sempre considerati per l’entità dell’aggio percepito e del ricavo al **netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni indipendentemente dalle modalità con le quali i predetti ricavi sono stati contabilizzati.**

Si precisa, altresì, che i soggetti che non procedono all’annotazione separata dei componenti rilevanti per gli studi di settore, in quanto si avvalgono della facoltà prevista dal provvedimento del 15 giugno 2001, **devono compilare l’apposita casella “parametri e studi di settore: cause di esclusione” posta nel primo rigo dei quadri di determinazione del reddito, indicandovi il codice 4 “altre cause”.**